



(Città Metropolitana di Bari)

OGGETTO: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per incendi aree a verde e fondi rustici valida per il territorio comunale dal 01 giugno al 30 settembre 2024.

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile
ai sensi dell'art.15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i

Considerato che durante la stagione estiva, si ripropone l'annoso problema del rischio di incendi, che assume dimensioni preoccupanti a causa di fattori meteo-climatici, della diffusa siccità del nostro territorio e dello svolgimento di attività ricreative o attività agricole in maniera non idonea (come ad esempio la tradizionale pratica colturale della bruciatura di stoppie attuata senza porre in essere alcuna misura preventiva o la ripulitura dei terreni incolti);

Dato atto che:

- occorre fronteggiare il citato fenomeno al fine di prevenire i consistenti danni ecologici ed economici nonché conseguenze sulla pubblica incolumità, dovuti all'innescò e propagazione degli incendi nelle aree incolte o abbandonate di proprietà pubblica e/o privata infestate da sterpi ed arbusti, che possono estendersi ad aree attigue, cespugliate, arborate o anche su terreni coltivati, nonché ad eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- la crescita incontrollata di rovi, vegetazione infestante, sterpaglie, erbacce e simili, favorisce la presenza di ratti, insetti e altri animali, rendendo pertanto necessario adottare interventi atti a prevenire i problemi di igiene (oltre ai possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere di cui al punto precedente) e ad evitare il propagarsi delle condizioni di degrado ambientale;
- l'eventualità di tali fattispecie potrebbe arrecare grave pregiudizio alla pubblica incolumità, all'igiene ed alla salute pubblica, nonché alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

Ritenuta indispensabile un'azione di previsione, prevenzione e lotta attiva per la salvaguardia del comune patrimonio arboreo e la tutela dell'ecosistema ambientale, beni inestimabili in quanto non facilmente reimpiantabili, impartendo per tempo regole comportamentali atte a prevenire l'insorgere e il propagarsi degli incendi, nonché evitare e/o attenuare la recrudescenza del fenomeno, in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

Considerato che:

- l'incuria dei proprietari di molti fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e relative pertinenze, ne ha causato il grave stato di abbandono e che tale deprecato fenomeno ha permesso la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere, habitat naturale per il proliferare di ratti, insetti ed altri animali;
- in relazione all'andamento stagionale, le condizioni della vegetazione sono tali da rendere elevato il rischio di innescò e propagazione degli incendi;
- annualmente il Presidente della Giunta Regionale della Puglia provvede ad emanare la "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2024";

Visti:

- il R.D. n. 773 del 18.06.1931 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le leggi n. 225 del 24.02.1992 e n. 100 del 12.07.2012;
- il D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;
- il D.lgs. n.285/1992;
- la legge n. 353 del 21.11.2000 e in particolare l'art. 3;
- la legge regionale n. 38/2016.

ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S., nonché quanto espressamente indicato nella Legge Regione Puglia n.38/2016 che all'articolo 2 punto 4, vieta l'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre:

1. alle ditte Molfetta Multiservizi s.r.l. ed A.S.M. di Molfetta di provvedere immediatamente a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza ed in deroga ai termini di scadenza indicati; ognuno per le proprie competenze e responsabilità, ad effettuare la bonifica da sterpaglie di tutte le aree di proprietà comunale, dei margini delle strade e dei cordoli dei marciapiedi nonché effettuare una accurata campagna di disinfestazione della città al fine di tutelare la salubrità e l'igiene dei luoghi;
2. Ai proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di eseguire, entro e non oltre il 01 giugno 2024 ed a mantenere sino al 30 settembre 2024, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione e di ogni altro materiale infiammabile da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi.
3. Chiunque violi alle disposizioni di cui al punto sub 2) della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7bis del D.lgs. n.267/2000 che richiamato l'art. 6 bis della Legge 125/2008 consente di stabilire per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, nell'ambito del minimo e massimo edittale un diverso importo di pagamento in misura ridotta, stabilisce una sanzione edittale di €. **200,00 (duecento/00)**, estinguibile con le modalità previste dalla legge n. 689/81 da effettuarsi con il pagamento della somma mediante il sistema pagoPA collegandosi al sito del Comune di Molfetta andando nella sezione pagamento spontaneo, scegliere la categoria violazioni regolamenti e ordinanza, compilando tutti i campi obbligatori previsti.

AVVERTE

Che per l'eliminazione della vegetazione erbacea è consentita sia la pratica meccanica che l'utilizzo di diserbanti, purché di natura ecocompatibile, il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo innanzi specificato.

Le Forze dell'ordine, la Stazione Carabinieri – Forestale, il Comando di Polizia della Città Metropolitana di Bari ed il comando di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di legge.

A norma dell'art. 3, comma 4, legge n. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica al TAR – Puglia ovvero, in alternativa, entro gg. 120 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, arborate, cespugliate, incolte, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione al numero unico di emergenza **112**, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online, dove sarà consultabile a partire dalla data di pubblicazione e **fino al 30 settembre 2024**, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.comune.molfetta.ba.it, affissa mediante manifesti, resa nota su tutto il territorio comunale e notificata:

- ALLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI BARI;
- ALLA REGIONE PUGLIA PRESIDENZA SETTORE PROTEZIONE CIVILE;
- ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI, SERVIZIO AMBIENTE;
- ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI, SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA;
- AL COMANDO VV.FF. COMPETENTE PER TERRITORIO;
- ALLA POLIZIA DI STATO COMPETENTE PER TERRITORIO;
- AL COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA DI MOLFETTA;
- AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI MOLFETTA;
- ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA;
- ALL'ENEL;
- ALL'ANAS, DISTACCAMENTO DI BARI;
- AL CONSORZIO A.S.I. DI BARI;
- ALL'AQP S.P.A., SEDE DI BARI;
- ALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE 8° TRONCO;
- AL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA;
- ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA;
- ALLA A.S.M. DI MOLFETTA;
- ALLA SOCIETÀ MOLFETTA MULTISERVIZI;
- AL COMUNE DI MOLFETTA SETT. LL.PP.;
- AL COMUNE DI MOLFETTA SETT. TERRITORIO;

Avverso la presente ordinanza è ammessa entro 60 gg., proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

A norma dell'art. 5, comma 3° della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente – Comandante della Polizia Locale di Molfetta, dott. Aloia Cosimo.



Il Sindaco

Tommaso Minervini